



DONATA HORAK, **Il servizio dei diaconi**, in **CredereOggi** 39 (2/2019) 139-145.

Il 26 ottobre 2009 Papa Benedetto XVI promulgava la lettera apostolica in forma di “motu proprio” *Omnium in mentem*¹, che ha portato alla riformulazione dei canoni 1008-1009² del CIC.

Per comprendere il senso di questa riforma e darne una valutazione, prendiamo le mosse dal Concilio³, e precisamente da quello che rimane il testo più autorevole nel sistema delle fonti, ovvero dal n. 29 della Costituzione *Lumen gentium*, che istituiva il ministero del diaconato, terzo grado del ministero ordinato, troppo a lungo dimenticato, aperto a uomini coniugati o celibi, inseriti nella vita lavorativa e nella società civile, abilitati alla diaconia della liturgia, della predicazione e della carità.

¹ Il motu proprio *Omnium in mentem* riguarda due questioni molto diverse: una riguardante la riformulazione dei cann. 1008-1009, questione di cui ci occupiamo in questo articolo; l'altra, la soppressione di un inciso contenuto in tre canoni concernenti il matrimonio, che l'esperienza ha rivelato poco utile.

² Si tratta dei due canoni introduttivi del Titolo VI (*De ordine*) del Libro IV (*De Ecclesiae munere sanctificandi*) del *Codex Iuris Canonici* (CIC) promulgato il 25 gennaio 1983.

³ Uno dei criteri fondamentali alla base dell'interpretazione dei testi legislativi è che questi debbano essere letti in dipendenza dal dettato del Vaticano II, e non viceversa: “Il Codice ... è essenzialmente dipendente dal Concilio Vaticano II e deve pertanto essere interpretato a partire da questo”: così si è espresso recentemente F. COCCOPALMERIO, Presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, in una intervista a *Vatican Insider* del 23/08/2018. È accaduto più di una volta che le maglie della legge ordinaria si fossero strette troppo attorno ad alcuni istituti o alla loro interpretazione, e quindi si siano resi necessari interventi per riportare le leggi allo spirito riformatore del Concilio. Il caso di cui ci occupiamo, invece, sembra essere andato in direzione contraria.

La costituzione conciliare sembra porsi l'obiettivo di aprire allo sviluppo futuro, piuttosto che delimitare il diaconato entro stretti confini⁴. L'unica espressione che si addentra nella teologia del ministero è la seguente: "In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio»⁵.

Come dobbiamo intendere questo inciso? Siccome si proveniva da secoli in cui il diaconato era semplicemente un ministero transeunte, si sentiva la necessità di sottolinearne l'indipendenza dal sacerdozio. E in questo senso la riforma conciliare è stata interpretata negli anni successivi e si è instaurato un processo di sperimentazione e attuazione progressiva fino alla promulgazione del nuovo codice.

Nella formulazione originaria dei cann. 1008-1009⁶, l'accento veniva posto sulla unità del sacramento dell'ordine, che abilita vescovi, presbiteri e diaconi all'esercizio dei *tria munera* "in persona Christi Capitis"; la *ratio* delle norme in questione si ritrova soprattutto nell'esigenza di chiarire la differenza tra sacerdozio comune di tutti i *christifideles* (abilitati all'esercizio dei *tria munera*) e il sacerdozio di coloro che ricevono il sacramento dell'ordine a servizio del popolo di Dio (abilitati ad agire *in persona Christi Capitis*).

Il testo dei canoni citati non ha suscitato particolari discussioni in sede di preparazione; quando il codice viene promulgato, le chiese hanno già alle spalle una certa sperimentazione di questo nuovo ministero e tutto fa pensare a una sua sempre più piena e consapevole realizzazione⁷.

Nello stesso senso, il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC) nella sua prima stesura del 1992 non faceva alcuna distinzione tra i gradi del sacramento dell'ordine, in merito all'abilitazione ad agire nella persona di Cristo Capo⁸.

Non sembra dunque avvertita alcuna discrepanza tra tutte le norme promulgate fino ai primi anni novanta e il testo della costituzione conciliare *Lumen gentium*.

È tra il 1992⁹ e il 1997 che cambia la sensibilità. Si fa strada una interpretazione che enfatizza l'inciso "non per il sacerdozio, ma per il servizio", alla quale si attribuisce il senso di rimarcare una separazione tra i gradi sacerdotali (episcopato e presbiterato) e il diaconato.

Protagonista di questo passaggio è la Congregazione per la dottrina della fede, che ha portato alla modifica del n. 875 del CCC¹⁰ distinguendo vescovi e presbiteri che possono agire nella persona di

⁴ Infatti, *Lumen gentium* rimanda "alla competenza dei raggruppamenti territoriali dei vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con l'approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime" (n.29).

⁵ Espressione antichissima, derivante dalle *Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae*, III, 2: ed. FUNK, *Didascalia*, II, p. 103; *Statuta Eccl. Ant.* 37-41: MANSI 3, 954.

⁶ Can. 1008: «Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a pascere il popolo di Dio, *adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare*».

Can. 1009: «§ 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§ 2. Vengono conferiti mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi».

⁷ Nel 1990 vede la luce anche il Codice dei canoni delle chiese orientali (CCEO), che conferma l'unità del ministero ordinato, senza ricorrere all'espressione "in persona Christi Capitis". Il can. 323 CCEO afferma che i ministri sacri partecipano alla missione e alla potestà di Cristo Pastore e il can. 743 CCEO che essi partecipano in grado diverso al *munus* e alla potestas che Cristo ha affidato agli Apostoli di annunciare il Vangelo e di pascere e santificare il popolo di Dio.

⁸ *Catechismo della Chiesa cattolica*, LEV 1992, n. 875: "...vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da Lui essi ricevono la missione e la facoltà di agire <in persona di Cristo Capo>"; n. 1581: "Per mezzo dell'ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re".

⁹ Nell'Es. Ap. *Pastores dabo vobis* del 1992, si introduce nella figura di Cristo Pastore la duplice dimensione di "Capo" e di "servo" (cfr. n. 22). Da tale appena accennata distinzione, riferita all'unico sacerdozio di Cristo, verranno fatte discendere importanti conseguenze in ordine alla definizione del ministero dei diaconi.

¹⁰ La Congregazione per la dottrina della fede "ritenne necessario modificare, nell'edizione tipica, la redazione di questo n. 875 [del CCC] nel modo seguente: *Ab eo (Christo) Episcopi et presbiteri missionem et facultatem agendi in personae Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis*. Il 9 ottobre 1998 il servo di Dio Giovanni Paolo II approvò questa modifica e dispose che ad essa si adeguassero anche i canoni del *Codex Iuris canonici*": F. COCCOPALMERIO, *Articulus*,

Cristo Capo dai diaconi che ricevono la “*vis*” di servire il popolo di Dio, enfatizzando la distinzione tra autorità e servizio.

La riformulazione dei cann. 1008-1009 si è resa necessaria, dunque, non tanto per armonizzare il testo con *Lumen gentium*, quanto per renderlo coerente con la seconda redazione del n. 875 del CCC.

Bisogna attendere il pontificato di Benedetto XVI per vedere il compimento dell’operazione. L’attuale can. 1008 è semplificato, non afferma più che i ministri ordinati agiscono *in persona Christi Capitis*, ma che sono destinati a servire il popolo di Dio¹¹. Il can. 1009 guadagna un terzo paragrafo in cui si specifica che vescovi e presbiteri ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, mentre i diaconi vengono abilitati a servire il popolo di Dio¹².

Aver ripercorso tutti i passaggi ci consente di svolgere qualche riflessione critica.

- Introdurre il diaconato, nelle intenzioni del Concilio, significava introdurre nel cuore del ministero ordinato una vera novità capace di avviare un processo rigenerativo. La presenza di ministri ordinati coniugati nella Chiesa latina dovrebbe arricchire lo stile pastorale di una sensibilità nuova, specialmente nelle relazioni di genere; il consenso della moglie, non riducibile a un atto formale, potrebbe essere valorizzato già nella fase preparatoria, anche attraverso la condivisione degli studi teologici, per far maturare la consapevolezza di una ministerialità sostenuta dalla coppia e da tutta la famiglia. La presenza di ministri ordinati impegnati nel mondo del lavoro dovrebbe aprire sensibilità e orizzonti di azione pastorale inediti anche per i presbiteri, ancora troppo costretti a una gestione della “macchina” parrocchiale a scapito di una presenza accanto alle persone là dove esse vivono. Il diaconato - con la sua novità e differenza - potrebbe portare a un ripensamento globale del ministero, a un rinnovamento del linguaggio, a una intelligente problematizzazione della categoria “sacerdozio”, a nuove forme di corresponsabilità, a riforme di organismi quali il consiglio presbiterale, ecc...
- Forse il codice, come accade più spesso di quel che ci si potrebbe immaginare, nella sua formulazione sintetica e sobria aveva voluto creare le condizioni perché qualcosa di nuovo potesse svilupparsi. Negli anni è prevalso invece l’atteggiamento difensivo, coerente conseguenza di una concezione del potere (*in persona Christi Capitis*) separato dal servizio (*in persona Christi Servi*). Ma chi ritiene che il diritto sia un’esperienza vitale che custodisce la creatività ecclesiale a vantaggio di tutti, garantendo armonia e mettendo al riparo da fughe in avanti in solitaria, ma anche da irrigidimenti che soffocano la dinamica vitale della ministerialità in Cristo, non può che constatare come *Omnium in mentem* sia un tentativo di semplificazione che si è tradotto nella preoccupazione di tenere il diaconato dentro ben

explanans Motum proprium “Omnium in mentem” a Summo Pontefice die 16 mensis decembris 2009 datum, ab Ex.mo D. Francisco Coccopalmerio, Praesidente Pontificis Consilii de Legum Textibus, conscriptus, in Communicationes XLI (2009) 334.

¹¹ CIC, can. 1008: “Con il sacramento dell’ordine per divina istituzione alcuni tra i fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a servire, ciascuno nel suo grado, con nuovo e peculiare titolo, il popolo di Dio».

¹² CIC, can. 1009: “§ 1. Gli ordini sono l’episcopato, il presbiterato e il diaconato.

§ 2. Vengono conferiti mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratrice, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi.

§ 3. Coloro che sono costituiti nell’ordine dell’episcopato o del presbiterato ricevono la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, i diaconi invece vengono abilitati a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità”.

delimitati confini, tanto che in diverse situazioni è difficile distinguere i diaconi dai laici se non fosse per la loro presenza all'altare nella liturgia.

- Qualcuno ha salutato la "riforma" dei cann. 1008-1009 come una facilitazione per il riconoscimento del diaconato femminile, come se aver ridotto e ben separato il diaconato dal sacerdozio facesse stare più tranquilli. Tale lettura tradisce la debolezza non del diaconato, ma dei gradi sacerdotali, che avrebbero bisogno di essere difesi e salvaguardati. Non è con questo atteggiamento che potremo affrontare il nodo della teologia del ministero. Le riforme che lo Spirito suggerisce non deprivano nessuno: ci vuole coraggio, docilità e apertura. In questo momento storico, l'introduzione del diaconato femminile costituisce quell'elemento di rigenerazione per tutto il ministero nel suo insieme, nelle differenze dei suoi diversi gradi.

Per concludere con un'immagine, potremmo pensare che la precedente formulazione dei cann. 1008-1009 costituisse come la tessera di un mosaico, ma una tessera più larga, più nuova e dai colori più brillanti; si è scelto di restringerla limitandone i contorni per renderla omogenea alle altre, quasi invisibile all'occhio, mentre si sarebbe potuto assumere la sua impertinenza come occasione creativa per ridisegnare tutto il mosaico e renderlo più fedele all'originaria bellezza.